



Comune di Carcare

Regolamento del Consiglio Giovanile di Carcare

Approvato con Delibera C.C. n. 20 del 13 maggio 1996

INDICE

ART 25 :	2
ART 26:	2
ART 27 :	2
ART 28:	2
ART 29:	2
ART 30:	2
ART 31:	3
ART 32:	3
ART 33 :	3
ART 34:	3
ART 35 :	3
ART 36 :	3
ART 37 :	3
ART 38 :	3
ART 39 :	4
ART 40 :	4
ART 41 :	4
ART 42 :	4
ART 43 :	4
ART 44 :	4
ART 45 :	4
ART 46 :	5
ART 47 :	5

ART 25 :

Il consiglio giovanile è un organismo elettivo finalizzato alla partecipazione dei giovani carcaresi alla vita amministrativa della comunità.

ART 26:

Al consiglio è riconosciuto un ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'attività amministrativa del consiglio comunale e della giunta.

In particolare Il consiglio ha il compito di :

- Stimolare, mediante richieste e proposte, l'intervento dell'amministrazione comunale al fine di garantire risposte adeguate ai problemi concernenti la condizione giovanile;
- Rappresentare i giovani carcaresi nel rapporto con l'amministrazione comunale facendosi portavoce ed interprete delle loro istanze e dei loro bisogni;
- Esprimere pareri in ordine ai programmi ed ai progetti dell'amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili;
- Favorire la collaborazione e l'integrazione dei soggetti che operano in ambito comunale per la realizzazione di intervento nel settore giovanile;
- Proporsi come costante punto di riferimento di informazione di tutte le componenti, singole e gruppi, del mondo giovanile.

ART 27 :

Al consiglio giovanile , al fine di un corretto esercizio delle attribuzioni riconosciute, è garantita , nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e locali, piena autonomia politica e decisionale.

ART 28:

Il comune, prima di assumere importanti decisioni di contenuto e di carattere programmatico su materie concernenti le tematiche giovanili, promuove e recepisce i pareri del consiglio giovanile.

ART 29:

Il consiglio giovanile è composto di 10 consiglieri eletti dai giovani residenti nel comune di Carcare di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Il diritto di elettorato attivo e passivo è esteso anche ai giovani che compiano il 14° ed il 18° anno nell'anno solare in cui si svolgono le elezioni.

Sono eleggibili alla carica di consigliere tutti i giovani aventi diritto all'elettorato attivo che abbiano presentato relativa candidatura nei termini e nelle forme prescritte

La proposta di candidatura è presentata dell'interessato alla commissione elettorale entro il 20° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Nell'ambito di ciascuna lista ogni elettore può esprimere sino ad un massimo di 4 preferenze.

La lista è composta in ordine alfabetico.

Sono eletti alla carica di consigliere i candidati che avranno ottenuto il massimo numero di preferenze, in caso di parità sarà eletto il consigliere più anziano.

ART 30:

Il consiglio dura in carica due anni.

La proclamazione degli eletti spetta alla Commissione Elettorale.

Il verbale di proclamazione sarà sottoposto al consiglio comunale, nella prima seduta utile, per la presa d'atto.

La prima seduta del consiglio giovanile è convocata e presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti entro e non oltre 30 giorni dalla presa d'atto da parte del consiglio comunale.

Nella prima seduta Il consiglio eleggerà il presidente ed il vice presidente.

ART 31:

Il consiglio è convocata dal presidente e si riunisce in forma ordinaria 4 volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta ne facciano richiesta :

- a) Il presidente
- b) Almeno 3 dei suoi componenti
- c) Ciascun coordinatore di commissione

La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta.

La validità della seduta è assicurata dalla presenza di almeno la metà dei consiglieri.

Ogni atto dovrà essere deliberato a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto prescritto dall'art 38.

ART 32:

Gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno delle sedute del consiglio possono essere proposti :

- dai soggetti di cui all'articolo precedente
- da almeno 10 giovani mediante richiesta scritta alla segreteria del consiglio.

ART 33 :

Di ogni seduta deve redigersi regolare verbale da trascrivere su apposito registro aperto alla pubblica consultazione.

La verbalizzazione delle sedute sarà compito del segretario, nominato dal presidente tra i consiglieri presenti, all'inizio di ogni seduta.

ART 34:

Tutti gli atti del consiglio costituenti pareri, proposte e richieste rivolte all'amministrazione comunale, saranno trasmessi al Sindaco e al Segretario comunale al fine dell'inoltro agli organi competenti e dell'affissione all'albo pretorio del comune.

ART 35 :

Il consiglio giovanile, tramite il presidente , deve informare il consiglio comunale circa l'attività che intende svolgere,mediante relazione programmatica semestrale o annuale.

ART 36 :

Le sedute del consiglio sono pubbliche pubblicizzate nelle forme e nei modi ritenuti più idonei, atti a favorire la partecipazione dei giovani ai lavori dell'organismo.

E' compito del consiglio stesso ricercare e regolamentare forme di coinvolgimento e di partecipazione della collettività giovanile ai lavori del consiglio stesso.

ART 37 :

Sono organi del consiglio giovanile:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- i coordinatori di commissione

ART 38 :

Il presidente ed il vice-presidente sono eletti nella prima seduta del consiglio,mediante votazioni separate e segrete. E' eletto presidente/vice-presidente il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta in prima votazione, si procede ad una seconda votazione in cui risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

Al presidente compete :

- convocare e presiedere Il consiglio
- predisporre l'ordine del giorno dei lavori
- garantire l'osservanza delle norme previste nel presente regolamento
- rappresentare il consiglio giovanile nei rapporti con l'amministrazione comunale e con i terzi
- curare la conservazione e la divulgazione degli atti del consiglio

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, o in subordine dal consigliere più anziano.

Lo stesso consigliere non può essere eletto per più di due mandati.

ART 39 :

Il consiglio può articolarsi in commissioni, ciascuna con una propria competenza specifica.

Il numero delle commissioni, le competenze ed il numero dei membri sono definiti dal consiglio.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto, anche soggetti esterni competenti nelle tematiche di pertinenza delle commissioni stesse.

ART 40 :

Ciascuna commissione elegge al proprio interno un coordinatore, a cui è affidato il compito di presiedere e sovrintendere i lavori.

Il coordinatore relaziona al consiglio sull'operato della commissione e risponde al presidente del consiglio sul corretto funzionamento della commissione stessa.

Le norme previste per il funzionamento del consiglio si possono applicare alle commissioni per analogia.

ART 41 :

La commissione elettorale è un organismo straordinario a cui compete l'organizzazione delle elezioni, la pubblicazione ed il controllo di regolarità sulla lista dei candidati e sul corretto funzionamento delle operazioni elettorali.

La commissione è composta da 5 membri nominati dal consiglio stesso fuori del proprio ambito e scelti tra i giovani aventi diritto all'elettorato attivi e passivo e non candidati.

La commissione legge il proprio presidente.

ART 42 :

Il consiglio può richiedere all'amministrazione l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale di argomenti inerenti le tematiche giovanili.

In tal caso il presidente può partecipare alla seduta del consiglio comunale con facoltà di parola.

ART 43 :

La sede del consiglio è messa a disposizione dall'amministrazione comunale.

ART 44 :

Le spese per il funzionamento del consiglio giovanile sono poste a carico del bilancio comunale, nel quale è previsto un apposito capitolo di spesa.

ART 45 :

Il presente regolamento può essere modificato in ogni momento dal consiglio comunale, sentito il parere del consiglio giovanile

Il consiglio può avanzare istanza di modifica del regolamento al consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

ART 46 :

Gli adempimenti elettorali di competenza della commissione elettorale fanno capo, in sede di prima elezione del consiglio giovanile, all'assessore alla partecipazione ,coadiuvato da 4 consiglieri di cui 2 appartenenti alla minoranza.

ART 47 :

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme dello statuto comunale e dell'ordinamento delle autonomie locali.